

UNIONE RUBICONE E MARE

Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli Cesenatico, Longiano, Gambettola,
Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Borghi.

REGOLAMENTO **PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI** **IN CAMPO SOCIALE**

INDICE

TITOLO I - PREMESSA

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art. 2- Oggetto
- Art. 3- Il sistema integrato locale.
- Art.4- La integrazione gestionale e professionale
- Art. 5- Tipologie di interventi
- Art. 6- Destinatari degli interventi sociali e socio sanitari.

TITOLO II - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO

CAPO I - PROGETTI DI INTERVENTO ECONOMICO

- Art. 7- Finalità dell'intervento
- Art. 8- Tipologia dei progetti

CAPO II - CONTRIBUTI PER RIMPATRIO DI SALME DI PERSONE IMMIGRATE STRANIERE DECEDUTE

- Art. 9- Tipologia intervento:
- Art. 10- Requisiti e procedure di ammissione
- Art. 11- Condizioni per la concessione del contributo:
- Art. 12 - Documentazione:

CAPO III - PRESTITI SULL'ONORE

- Art- 13- Destinatari
- Art. 14- Tipologia intervento
- Art. 15- Verifiche
- Art. 16- Inadempienze

CAPO IV - TIROCINI FORMATIVI

- Art. 17- Tipologia dell'intervento
- Art. 18- Modalità dell'intervento

CAPO V - EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POLIFUNZIONALI A DISABILI

- Art. 19- Definizione
- Art. 20- Destinatari alloggi di emergenza
- Art. 21- Procedura per la sistemazione per alloggi di emergenza
- Art. 22- Altri oneri
- Art. 23- Decadenza e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 24- Allontanamento forzato dall'alloggio di emergenza.
- Art. 25- Modalità di assegnazione degli alloggi polifunzionali per disabili
- Art.26- Gestione degli alloggi polifunzionali

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO A INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO

- Art. 27- Principi generali
- Art. 28- Requisiti per l'accesso agli interventi

Art. 29 Segnalazione e valutazione del bisogno

Art. 30- Progetto assistenziale individualizzato.

TITOLO III - SERVIZI DOMICILIARI, SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

CAPO I - INTERVENTI DOMICILIARI

Art. 31- Natura e finalità degli interventi domiciliari-

Art. 32- Destinatari

Art. 33- . Assistenza domiciliare socio assistenziali.

Art. 34- Assistenza domiciliare socio-educativa a minori e disabili

Art. 35- Servizio pasti a domicilio

Art. 36. Trasporto sociale

36.1- Definizione

36.2– Destinatari del servizio

36.3- Ambito territoriale

36.4- Modalità di gestione

36.5- Tipologia di servizi

Art. 37 Teleservizi

37.1- Teleassistenza (telesoccorso e telecontrollo).

37.2- Telesorveglianza

Art. 38- Assegno di cura

Art. 39- Contributo integrativo badanti

CAPO II - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI-

Art.40- Definizione e finalità

Art. 41- Centro diurno per anziani - Definizione e finalità

Art.42- Attività del centro diurno per anziani

Art.43- Servizi diurni per persone disabili

Art.44- Servizi diurni per minori

CAPO III - SERVIZI RESIDENZIALI

Art.45- Definizione e finalità.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO A SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 46- Modalità di accesso

Art. 47- Modalità di accesso per servizi domiciliari socio-assistenziali

Art 48- Istruttoria e predisposizione del progetto

Art. 49- Modalità di accesso servizi domiciliari socio- sanitari per anziani e disabili

Art. 50- Modalità di accesso per servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per minori

Art. 51- Modalità di accesso per servizi semiresidenziali e residenziali per disabili

Art. 52- Modalità di accesso per servizi semiresidenziali e residenziali anziani

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 53- Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi Residenziali, semiresidenziali e Domiciliari per anziani e adulti.

Art. 54- Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi Residenziali, semiresidenziali e Domiciliari per disabili-

Art. 55- Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi, Semiresidenziali e Domiciliari a condizioni agevolate per minori.

Art. 56- Costo dei Servizi Domiciliari (per disabili, anziani, minori)

Art. 57- Integrazione rette per servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili.

Art. 58- Domanda ed istruttoria rette per servizi residenziali per anziani e disabili

Art. 59 - Integrazione rette per servizi semiresidenziali, centri educativi pomeridiani ed estivi a retta per Minori.

Art. 60 - Integrazione rette per servizi Residenziali per minori e per inserimenti in affido familiare.

Art. 61 Concessione del beneficio.

Art. 62- Donazioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI GENERALI

Art. 63- Graduatorie.

Art. 64- Ricorsi

Art. 65- Accertamenti, verifiche e controlli

Art. 66- Cessazione dell'intervento

Art.67- Norme comuni

Art. 68- Deroghe

Art. 69- Recuperi

Art. 70- Norma transitoria

Art. 71- Rinvio

TITOLO I PREMESSA

Art. 1 - Ambito di applicazione

La gestione dei servizi sociali, in attuazione da quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2013, è stata trasferita dai Comuni del Distretto Rubicone Costa all'Unione Rubicone e Mare, costituitasi in data 01.04.2014.

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio dell'Unione Rubicone e Mare di cui fanno parte i Comuni di: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina gli interventi e servizi che l'Unione Rubicone e Mare (d'ora in poi Unione) realizza in campo sociale, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge regionale 2 del 12/03/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e delle risorse che ciascun'Amministrazione Comunale trasferisce all'Unione.

Gli interventi e prestazioni del presente regolamento sono rivolti ad anziani¹, minori, disabili, adulti in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli.

Gli interventi finalizzati al contrasto alla povertà e di sostegno al reddito sono rivolti a persone che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali si trovano in condizione di fragilità sociale ed economica soggette a rischio di emarginazione, degrado, abbandono o solitudine.

I servizi domiciliari e semi-residenziali rispondono a bisogni specifici di persone con diminuita capacità di autonomia personale sostenendo le autonomie residue al fine di mantenere la permanenza nel proprio contesto di vita ed evitando, così, ove possibile l'istituzionalizzazione.

I servizi residenziali sono, di norma proposti quando la diminuita capacità di autonomia sia tale da non poter mantenere la persona a domicilio.

Gli interventi e servizi attivati tramite quanto previsto dal presente regolamento sono predisposti valorizzando le risorse e le potenzialità delle persone e della comunità interessate.

¹ Sono anziani le persone di età pari o superiore ai 65 anni.

Su tali risorse si basa la definizione di un progetto d'intervento concordato, che prevede un reciproco impegno, tempi di realizzazione, verifiche in itinere e la conclusione dell'intervento stesso.

Oltre agli interventi previsti nel presente Regolamento, l'Unione, a fronte della messa a disposizione di specifiche risorse dei singoli Comuni, potrà approvare la realizzazione dei progetti specifici.

In tali casi la Giunta dell'Unione, fatto salvo il principio di separazione dei poteri di indirizzo politico – amministrativo e gestionale, stabilirà gli obiettivi di tali specifici progetti, i requisiti per l'accesso, i criteri e i modi di assegnazione.

Art. 3 - Il sistema integrato locale.

L'Unione, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, promuove la realizzazione del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, e dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 328/2000.

Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, l'Unione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Art.4 - La integrazione gestionale e professionale

L'integrazione professionale si sviluppa nel quadro più generale dello sviluppo di processi di integrazione gestionale tra il sistema sociale ed il sistema socio sanitario e sanitario.

L'integrazione gestionale si sviluppa in modo efficace solo in presenza di una adeguata integrazione interistituzionale.

I valori di fondo dell'integrazione professionale si consolidano garantendo “ambiti operativi unitari” tra le diverse figure professionali (sanitarie e sociali), attraverso la costituzione di equipe multiprofessionali, mediante l'erogazione congiunta di prestazioni ordinariamente afferenti a servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La integrazione professionale garantisce il massimo di efficacia nell'affrontare bisogni di natura multi problematica la cui complessità richiede la predisposizione di una risposta altrettanto complessa, frutto della coordinata strutturazione di uno o più approcci assistenziali secondo un processo che si compone di tre fasi fondamentali:

- la fase della presa in carico;
- la fase della progettazione individualizzata;
- la fase della valutazione.

Gli interventi e i servizi del sistema integrato comprendono:

- a. prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale e a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
- b. prestazioni ed attività socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

Il sistema integrato locale intende superare l'approccio per singole prestazioni verso la promozione di una visione complessiva del piano personalizzato, all'interno del quale ogni prestazione, sociale o sanitaria, assume un significato reciproco e, quando possibile, propedeutico al miglioramento delle condizioni di vita e al conseguimento della autonomia di quella persona. In questa visione l'integrazione professionale diventa l'unico strumento possibile per dare corso e consistenza ai progetti.

Art. 5 - Tipologie di interventi

Le tipologie di intervento previste nel presente Regolamento sono:

- 1) interventi di sostegno al reddito (progetti di intervento economico, contributi per il rimpatrio delle salme e prestiti sull'onore);
- 2) tirocini formativi;
- 3) assegnazione alloggi abitativi: concessione in uso per emergenza abitativa e assegnazione alloggi per disabili;
- 4) interventi a domicilio (servizio di assistenza domiciliare, servizio pasti, telesoccorso, trasporto sociale);
- 5) inserimento in strutture semi residenziali;
- 6) inserimenti in strutture residenziali.

Art. 6 - Destinatari degli interventi sociali e socio sanitari.

Gli interventi e servizi previsti nel presente regolamento sono rivolti alle persone residenti nei Comuni dell'Unione Rubicone e Mare, che posseggano uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) essere cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente.

Nel caso avvenga una situazione di emergenza sociale per la quale si renda necessario e improrogabile l'attivazione di interventi, a favore di cittadini non residenti, si può prescindere dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici previsti dal presente regolamento.

In questi casi, l'Unione, nei limiti di legge, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

TITOLO II

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO

CAPO I

PROGETTI DI INTERVENTO ECONOMICO

Art. 7 - Finalità dell'intervento

I progetti di intervento economico sono finalizzati a dare una soluzione immediata o protratta nel tempo a situazioni di bisogno che non appaiano, al momento dell'esame del caso, risolvibili diversamente.

Essi pertanto:

- saranno attuati quando altri tipi di intervento risultino temporaneamente non percorribili per risolvere il problema;
- dovrà essere tempestivo e adeguato.

Art. 8 - Tipologia dei progetti

I progetti di intervento economico sono di tipo:

- a) continuativo**, quando il contributo è erogato fino ad un massimo di dodici mesi. La corresponsione del contributo non può, di norma, avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce.;
- b) una tantum**, quando il contributo, avente carattere della straordinarietà, è erogato con la finalità di dare risposte a situazioni di carattere eccezionale.
- c) indiretto**, quando l'intervento consiste nella fruizione di una prestazione o di un servizio dall'Unione, senza alcuna forma di trasferimento monetario alla persona ma mediante la predisposizione di specifiche misure (ad esempio riduzione di: rette scolastiche, canone alloggio E.R.P., ecc.)

L'importo massimo dei contributi continuativi e una tantum è stabilito periodicamente dalla Giunta dell'Unione.

CAPO II

CONTRIBUTI PER RIMPATRIO DI SALME DI PERSONE IMMIGRATE STRANIERE DECEDUTE

Art. 9 - Tipologia intervento:

Si tratta di un contributo economico straordinario previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 66 del 24.01.2005 e rientrante fra gli interventi di natura economica di cui all'art. 6 comma 2, destinato al rimpatrio di stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno.

Art. 10 - Requisiti e procedure di ammissione

L'intervento di contributo economico straordinario può essere concesso a favore dei familiari di persone decedute che hanno residenza in uno dei Comuni appartenenti all'Unione o che vi abbiano cessato di vivere qualora privi di fissa dimora.

I soggetti che possono presentare domanda di contributo economico sono i seguenti:

- a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia o nel paese d'origine; in tal caso può essere anche inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza;
- b) gli organismi rappresentativi delle persone straniere immigrate formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna;
- c) le associazioni di persone straniere immigrate non appartenenti all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti, ai sensi di legge, presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
- d) le associazioni o organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti, ai sensi di legge, presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

In assenza o impossibilità di tali soggetti, l'Unione, compatibilmente con le risorse disponibili, concorre alla spesa per la traslazione della salma, su richiesta di familiari (anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico delle spese di traslazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d.).

Art. 11 - Condizioni per la concessione del contributo:

Oltre ai requisiti di cui al precedente art.8, per la concessione del contributo economico devono sussistere i requisiti di ordine generale previsti dal CAPO VI del presente Regolamento.

Art. 12 - Documentazione:

La documentazione da presentare è la seguente:

- ⌚ domanda, debitamente sottoscritta e compilata in forma di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ai sensi del D.P.R. 445/00, unicamente su moduli predisposti dall'Unione;
- ⌚ documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il titolo alla riscossione del contributo;
- ⌚ nel caso si tratti di un'associazione, l'istanza va presentata a firma del presidente o legale rappresentante, allegando copia dello statuto registrato dell'Associazione stessa e una dichiarazione d'iscrizione agli albi/registri suddetti;
- ⌚ certificato di morte della persona immigrata attestante data e luogo del decesso;
- ⌚ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- ⌚ fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese preventivate o sostenute per la traslazione della salma.

Eventuali eccezioni a questa misura potranno essere valutate e determinate dal Responsabile del Settore Socio Assistenziale, con provvedimento motivato.

Successivamente all'erogazione del contributo, si dovrà inviare all'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali una sintetica nota informativa sulla procedura seguita, indicando la tipologia del soggetto richiedente (famigliari, associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalità della persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio nazionale, la somma liquidata.

CAPO III PRESTITI SULL'ONORE

Art- 13 - Destinatari

L'Unione può concedere prestiti sull'onore, senza interessi, a persone in condizioni sociali di temporanea non autonomia economica e a rischio di emarginazione.

Art. 14 - Tipologia intervento

La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione d'impegni e risorse, che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea non autonomia economica.

Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o ne siano sprovviste, solo temporaneamente, valutata anche positivamente la loro capacità di poter far fronte alla restituzione dello stesso.

Il progetto è formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti che dovrà contenere i seguenti elementi:

- ⌚ l'ammontare della somma concessa;
- ⌚ l'importo della rata;
- ⌚ i tempi di restituzione;

⌚ modalità di recupero del prestito da parte dell'Unione in caso di morosità

La somma erogabile non potrà essere comunque superiore all'importo definito periodicamente dalla Giunta dell'Unione; il termine di restituzione non potrà, di norma, essere superiore ad anni tre.

Art. 15 - Verifiche

Il progetto d'intervento deve prevedere verifiche in itinere e la produzione di una relazione conclusiva. Nell'ambito di tali verifiche l'Ufficio Servizi Sociali potrà prevedere:

- ⌚ la rinegoziazione dei termini di restituzione che non dovranno comunque superare i tre anni;
- ⌚ la concessione, ai sensi dell'art. 8 lett. b) del presente Regolamento, di un contributo a tantum finalizzato alla restituzione del prestito.

Art. 16 - Inadempienze

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal contratto circa la restituzione delle somme concesse, l'Unione procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica di cui al precedente art. 8, fatti salvi gli interventi finalizzati a tutelare minori, disabili e anziani in situazioni di fragilità e pregiudizio.

Le somme non restituite saranno rimosse, previa formale comunicazione, col sistema di riscossione coattiva.

Al fine di estinguere il prestito non restituito nei termini previsti dal contratto, l'Unione può trattenere somme erogabili ad altro titolo al beneficiario fino a concorrenza dell'importo concesso.

CAPO IV TIROCINI FORMATIVI

Art. 17 - Tipologia dell'intervento

L'Unione, nell'ambito degli interventi di sostegno a persone in difficoltà, può attivare, secondo le procedure e i criteri previste dalla L.R. 7/2013 - le seguenti tipologie di tirocini formativi:

- a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;
- b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998

Il Tirocinio è un periodo di "formazione" in un ambiente di lavoro, finalizzato ad acquisire specifiche competenze per favorire scelte lavorative, o per ridurre/contenere situazioni particolari in condizioni di svantaggio sociale, rientra nell'ambito di un progetto personalizzato valutato e predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso e/o dall'equipe multiprofessionale di ambito distrettuale preposta, avvalendosi, ove necessario di operatori di altri servizi e/o di enti.

Art. 18 - Modalità dell'intervento

I requisiti dei beneficiari, gli elementi essenziali del progetto, le modalità di verifica e controllo, sono stabiliti da Legge Regionale.

Sulla base delle disposizioni regionali, l'assistente sociale e/o dell'operatore di riferimento preposto, elaborerà un progetto e un modello di convenzione da stipulare con il soggetto ospitante.

Sulla base delle risorse economiche disponibili, l'Unione può farsi carico dell'indennità riconosciuta al tirocinante secondo gli importi e limiti stabiliti dalla normativa Regionale

CAPO V EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POLIFUNZIONALI A DISABILI

Art. 19 - Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza s'intende l'accoglienza che l'Unione organizza a favore di quei nuclei familiari che, in condizione di indigenza e prive di reti famigliari significative e come meglio specificato al successivo art. 20 , siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere. Questa è riservata a persone residenti nel territorio comunale che ha messo a disposizione appositi alloggi.

L'Unione, si riserva la facoltà di assumere in locazione da privati immobili da sub-locare e/o concedere in comodato, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

L'assegnazione di alloggi polifunzionali di proprietà comunale è riservata a persone con handicap fisico permanente accertato dalla competente Commissione ai sensi dell'art. 4 della Legge 3.2.1992 n. 104, con grave diminuzione dell'autonomia personale e residenti nel territorio comunale che ha messo a disposizione appositi alloggi.

Art. 20 - Destinatari alloggi di emergenza

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- in situazione di grave disagio e/o in condizione di fragilità e privo di una rete sociale che possa garantirne l'ospitalità;
- non essere titolare di risorse economiche che consentano di risolvere l'immediata emergenza.

Art. 21 - Procedura per la sistemazione per alloggi di emergenza

La sistemazione avrà luogo con provvedimento amministrativo del Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito d'istruttoria dell'assistente sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti, fatto salvo motivato esonero totale o parziale, dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Tale corrispettivo sarà calcolato garantendo comunque la soglia del minimo vitale;
- c) è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali e animali d'affezione di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto d'impegno al rispetto delle condizioni d'immissione nell'alloggio sia in ordine ai modi che ai tempi di permanenza;
- f) agli ospiti è fatto altresì espresso divieto di ospitare anche temporaneamente nell'alloggio altre persone non autorizzate.
- g) all'atto dell'immissione e al termine del periodo di permanenza nell'alloggio, sarà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.
- h) L'Unione si riserva insindacabilmente il diritto di procedere alla revoca della concessione in caso di perdita della disponibilità dell'alloggio, e per motivi di pubblico interesse.

Art. 22 - Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio di proprietà e le conseguenti spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo, quando non diversamente stabilito.

Sono a carico dell'ospite gli oneri per la pulizia delle camere, dell'alloggio, dei servizi, degli spazi comuni, e il pagamento del corrispettivo stabilito nell'atto di ammissione.

Art. 23 - Decadenza e revoca del provvedimento di concessione

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capo comporterà l'automatica decadenza del diritto di permanenza nell'alloggio.

Il Dirigente, parimenti, potrà operare una revoca del provvedimento di concessione dell'alloggio di emergenza qualora, previa relazione dell'assistente sociale competente, emerga che sono mutate le condizioni oggettive e soggettive che avevano giustificato l'assegnazione.

Art. 24 - Allontanamento forzato dall'alloggio di emergenza.

Nell'ipotesi di decadenza o revoca del provvedimento di concessione di cui al precedente art. 21 il Dirigente disporrà l'allontanamento forzato dall'alloggio ai sensi dell'art. 823, 2° com. c.c., procedendo in via amministrativa o avvalendosi dei mezzi ordinari previsti dal Codice Civile a difesa della proprietà e del possesso. In tali casi, dopo aver intimato per iscritto il rilascio dell'alloggio entro un termine perentorio, procederà ad attuare il rilascio forzoso avvalendosi delle forze dell'ordine in concerto con gli operatori dei servizi sociali.

Art. 25 - Modalità di assegnazione degli alloggi polifunzionali per disabili

Ogniqualevolta si renda disponibile un alloggio polifunzionale è assegnato dal responsabile del settore Servizi Sociali a cittadini che si trovano nella condizione di cui all'Art. 19 comma 4, che ne abbiano fatta richiesta, secondo i seguenti criteri e priorità:

- situazione di grave disagio socio-economico, accertata dalle assistenti sociali del servizio;
- grado di diminuzione dell'autonomia personale accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L.104/92;
- situazione economica (ISEE), del nucleo familiare;
- assenza di benefici economici, quali assegni e/o indennità, esenti ai fini IRPEF;
- composizione del nucleo familiare.

Art.26 - Gestione degli alloggi polifunzionali

Agli alloggi polifunzionali destinati a disabili si applica la normativa per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L.R. n. 24/01 e successive modificazioni e integrazioni, e le deliberazioni di Giunta Regionali vigenti in materia di determinazione dei canoni di locazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO A INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 27 – Principi generali

Per la concessione degli interventi di cui ai precedenti articoli, l'Unione deve attenersi ai seguenti principi di ordine generale:

- rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a definire i bisogni rilevati;
- relazione fra entità dell'intervento e gravità del rischio sociale;
- significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto individuale si propone di raggiungere;
- presenza di rete familiare e sociale;
- situazione economica valutata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- la valutazione della situazione economica potrà essere condotta tenendo conto, laddove possibile, della capacità economica dei parenti tenuti ai sensi dell'art.433 C.C.

Art. 28 - Requisiti per l'accesso agli interventi

Fatto salvo i requisiti specifici previsti per ciascun intervento di cui al presente Regolamento, i richiedenti, e i componenti del nucleo familiare, definito in base alla normativa vigente in materia di ISE, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- ⌚ non essere titolari di diritti reali di godimento su immobili siti sul territorio nazionale, di valore IMU superiore al limite stabilito dalla Giunta dell'Unione, eccetto l'abitazione in uso al nucleo familiare anagrafico e/o a eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%;
- ⌚ non possedere beni mobili, così come definiti dalla normativa ISE, dal valore superiore a quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione;
- ⌚ avere ISEE e condizioni economiche nei limiti stabiliti dalla Giunta dell'Unione per ciascun intervento.

⌚ abbiano tutti i parenti tenuti al loro mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile in condizioni, dal punto di vista economico e/o sociale, tali da non essere in grado di aiutare economicamente, in parte o completamente, il richiedente nel far fronte alle sue esigenze.

Art. 29 - Segnalazione e valutazione del bisogno

Per accedere alle prestazioni di servizio sociale professionale le persone possono rivolgersi agli Sportelli sociali, dei Comuni dell'Unione.

La segnalazione del bisogno può pervenire anche da un familiare, da un suo delegato, dal medico di medicina generale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno e da altri enti e servizi.

Successivamente alla definizione del bisogno, e qualora la situazione lo richieda, per accedere agli interventi del presente titolo i cittadini possono presentare una specifica domanda, corredata dalla documentazione necessaria.

La domanda può essere presentata dall'interessato, da un familiare, da un suo delegato, dal tutore dal curatore o dall'amministrazione di sostegno sulla base del provvedimento di nomina.

Art. 30 - Progetto assistenziale individualizzato.

L'avvio della procedura di cui al precedente articolo, attiva una istruttoria da parte dell'assistente sociale per la predisposizione di un progetto assistenziale individualizzato.

Nel progetto assistenziale individualizzato , redatto tenendo conto dei principi di ordine generale di cui al precedente art.27, sono analizzati i bisogni, definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione, il piano delle attività, i tempi e i modi di verifica dei risultati.

Sono inoltre individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle del privato sociale e del territorio.

Il progetto socio assistenziale può essere predisposto, ove necessario, nell'ambito di equipe multidisciplinari. Nell'ambito dell'equipe multidisciplinare è individuato, sulla base del bisogno prevalente, il professionista responsabile del caso (case manager/care manager).

Il progetto assistenziale individualizzato è presentato al Responsabile per gli adempimenti di competenza.

Dell'esito dell'istruttoria sarà data comunicazione formale al destinatario secondo le modalità di cui alla Legge 241/90.

Qualora dal progetto discendano impegni specifici a carico dell'assistito, quest'ultimo dovrà sottoscriverlo al fine di attribuirgli valore di "contratto sociale". Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito può comportare la dimissione dal Servizio Sociale.

TITOLO III SERVIZI DOMICILIARI, SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

CAPO I INTERVENTI DOMICILIARI

Art. 31 - Natura e finalità degli interventi domiciliari-

Le azioni a sostegno della domiciliarità hanno come scopo quello di favorire lo svolgimento delle funzioni genitoriali e/o delle funzioni di cura nell'ambito familiare con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza o fragilità. Sono rivolte a cittadini con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie nella gestione delle attività quotidiane e sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza al domicilio promuovendo azioni di crescita dell'autonomia della persona;
- sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita anche nella cura dei figli.

Tali interventi si realizzano mediante un complesso di servizi sociali e socio-sanitari coordinati ed integrati sul territorio svolti da operatori professionali qualificati, all'occorrenza supportati dall'attività di soggetti del Terzo Settore.

Le prestazioni a domicilio rispondono a bisogni di carattere temporaneo o prolungato con l'obiettivo di promuovere e mantenere le condizioni di vita indipendente presso il luogo di vita abituale, l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per i caregiver informali.

Tali interventi sono:

- 1) assistenza domiciliare socio assistenziale e socio sanitaria;
- 2) assistenza educativa domiciliare a Minori e Disabili;
- 3) servizio pasti a domicilio;
- 4) servizio di trasporto sociale;
- 5) servizi telesoccorso e videosorveglianza;
- 6) assegno di cura;
- 7) contributo integrativo badanti

Gli interventi hanno carattere di temporaneità e devono essere sottoposte a verifiche, secondo i tempi e le modalità previste nel piano assistenziale (U.V.G., U.V.M., o assistente sociale).

Art. 32 - Destinatari

I servizi domiciliari sono destinati a persone residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione-

Tali servizi si rivolgono:

- a) ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) ad adulti disabili;
- c) ad adulti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti per cause transitorie.
- d) a minori che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione genitoriale, a causa di problematiche che comportino emarginazione e disadattamento o nelle quali sia presente un fattore di rischio per disagio psichico grave o altra patologia o problematica grave;
 - in difficoltà rispetto alla progressione del percorso scolastico e/o a rischio di devianza;
 - in condizione di disabilità grave e gravissima in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92 e L.R. 4/2008.

Art.- 33 - . Assistenza domiciliare socio assistenziali.

Si tratta di un servizio rivolto alle persone di cui al precedente articolo 32, erogato da personale qualificato in base al piano assistenziale individualizzato (PAI), garantendo le seguenti prestazioni:

- favorire il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali;
- azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa (ricreativa, politica, sociale) in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;

- perseguire la migliore qualità di vita possibile per le persone non autosufficienti e dei loro familiari;
- cura della persona e gestione dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, etc.);
- accompagnamento e trasporto degli utenti per visite mediche, commissioni varie, etc.;
- quant'altro risulti necessario dal piano assistenziale (al progetto individualizzato di vita e di cura)

Art. 34 - Assistenza domiciliare socio-educativa a minori e disabili

E' un servizio rivolto ad utenti in condizione di rischio o con svantaggio sociale, psicologico ed anche familiare, che consiste nell'affiancare alle persone in stato di bisogno e alle famiglie un operatore qualificato che promuova la normale assunzione di responsabilità educativa e gli impegni nella cura di sé, soprattutto all'interno di nuclei problematici che vivono condizione di esclusione, debolezza culturale, fragilità e difficoltà nei rapporti interpersonali, offrendo interventi:

- ☐ di supporto multifunzionale, rispetto all'esercizio delle responsabilità genitoriali,
- ☐ supporto strumentale, nell'ambito del sostegno al successo scolastico;
- ☐ supporto educativo, emotivo e psicologico, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali e nell'approccio alla complessità degli ambiti di vita;
- ☐ monitoraggio del quadro complessivo del comportamento e supporto alle funzioni cognitive;
- ☐ interventi educativi finalizzati all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità personali e sociali;
- ☐ quant'altro risulti necessario dal piano educativo personalizzato;

Art. 35 - Servizio pasti a domicilio

Consiste nella fornitura a domicilio di pasti confezionati, nella misura di uno o due pasti al giorno, con possibilità di personalizzazione del menù per esigenze dietetiche particolari.

Il servizio è svolto da fornitori individuati dall'Unione secondo le modalità previste nei singoli contratti di servizio.

Art. 36. Trasporto sociale

36.1 - Definizione

Il servizio di trasporto sociale è istituito come intervento volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro di fruire della rete dei servizi esistenti per il soddisfacimento di esigenze di carattere sociale, socio sanitario ed educativo.

Il servizio rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse dall'Unione al fine di consentire a cittadini in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, centri educativi, ricreativi e, in generale, di accedere a luoghi in cui si erogano i servizi di cui necessitano.

Il servizio di trasporto sociale è effettuato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie in dotazione presso l'Unione.

36.2 – Destinatari del servizio

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale, occasionale o continuativo, compatibilmente con le risorse economiche e strumentali (es. vetture) disponibili i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- anziani (persone ultrasessantacinquenni) non autosufficienti che vivono soli o con il coniuge, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi d'ideale rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- adulti disabili, in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo competente attestante il grado d'invalidità/disabilità riconosciuta, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi d'ideale rete familiare, e siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- persone che si trovino in situazione di bisogno, essendo privi d'ideale rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti e compatibili con le loro esigenze e in carico servizi sociali.
- Minori in condizione di bisogno, di fragilità sociale e familiare, segnalati dall'assistente sociale, per la frequenza di centri di fisioterapia o dei centri educativi pomeridiani con la quale l'Unione ha stipulato appositi contratti di appalti

36.3 - Ambito territoriale

Il servizio è effettuato nel territorio delle Province di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna.

Solo in casi particolari e per motivi sanitari, possono essere effettuati trasporti al di fuori delle sopracitate Province.

36.4 - Modalità di gestione

Il servizio potrà essere effettuato dall'Unione sia attraverso mezzi propri sia attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti terzi..

36.5 - Tipologia di servizi

Il "trasporto sociale" è un servizio volto a permettere l'accesso:

- Ⓟ alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate, per l'effettuazione di visite mediche, analisi, cure riabilitative;
- Ⓟ agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per l'espletamento di pratiche burocratiche, nonché altre destinazioni volte a favorire il mantenimento delle autonomie e la promozione della socializzazione;
- Ⓟ alle Scuole o alle strutture accreditate della formazione professionale nel caso di studenti in condizione di disabilità, accertata a termini di legge, che non possano utilizzare normali mezzi pubblici di trasporto;

Il "trasporto sociale" può essere effettuato sia in forma collettiva sia individuale secondo le esigenze e la destinazione.

Il servizio di trasporto inizia di norma dalla residenza dell'utente, è diretto ad una delle suddette destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

Art. 37 - Teleservizi

37.1 - Teleassistenza (telesoccorso e telecontrollo).

Il servizio di base di teleassistenza deve avere le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di telesoccorso che tramite la tecnologia garantisca il monitoraggio e l'attivazione d'interventi per situazioni problematiche non solo emergenziali, attivando reti formali ed informali ed, in relazione al tipo di bisogno manifestato, gli idonei servizi;

- assicurare un contatto mediante telefonate programmate per verificare la situazione della persona;

37.2 - Telesorveglianza

E' un servizio con la finalità di aumentare il senso di sicurezza e di autonomia mediante l'utilizzo di dispositivi di segnalazione di eventi significativi per il benessere della persona (ad es. cadute, presenza in vita, escursione termica, antintrusione, ecc.) sino all'introduzione di gestioni domotizzate mediante controllo a distanza. Tali servizi comprendono ad esempio:

- a) Sensore caduta.** E' un servizio installabile al domicilio che utilizza un processo di rilevamento in grado di identificare una caduta reale o la mancanza di movimento all'interno dell'abitazione;
- b) Il servizio sensore monossido.** Consiste nell'installazione di un sensore che rileva la presenza di monossido di carbonio rappresentando un valido dispositivo di sicurezza in alloggi in cui siano presenti apparecchi a fiamma libera (scaldabagni, stufe a legna o a gas, camini, ecc.);
- c) Il servizio di video sorveglianza per controllo assunzione farmaci.** Consiste in un servizio ad alta valenza socio-sanitaria rivolto a coloro che vivono in situazioni di rischio sanitario (temporanee o croniche) con contenuti specifici per ogni singolo paziente concordati con gli operatori sanitari e mirati sulla specificità delle patologie. Permette il controllo nell'assunzione di farmaci, da estendersi da una a tre volte il giorno.

Il servizio è svolto da fornitori individuati dall'Unione, secondo le modalità previste nei singoli contratti di servizio.

Art. 38 - Assegno di cura-

Trattasi di sostegno economico destinato alle persone anziane non autosufficienti e adulti disabili, alle loro famiglie o ad altri direttamente coinvolti nei compiti di cura e assistenza per favorire la permanenza nel proprio contesto sociale e affettivo, nonché condurre una vita il più possibile indipendente attraverso l'implementazione di un progetto di assistenza che è formalizzato nell'ambito del piano individualizzato assistenziale.

E' regolato da apposita normativa regionale.

Il Comitato di Distretto, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le Parti Sociali, definisce apposite linee guida per l'erogazione dell'Assegno di cura, con particolare riferimento a quanto non espressamente definito dalla normativa regionale.

Art. 39 - Contributo integrativo badanti

Si tratta di un contributo finalizzato a consolidare per quanto possibile il processo di regolarizzazione delle assistenti familiari in possesso dei necessari requisiti e concesso qualora vi siano risorse distrettuali appositamente destinate.

Può essere erogato a favore delle famiglie o delle persone che s'incaricano dell'assistenza di un anziano non autosufficiente o di un disabile adulto al domicilio qualora, nell'effettuazione delle attività assistenziali, si avvalgano di un assistente familiare con cui abbiano stipulato un regolare contratto.

E' regolato da apposita normativa regionale.

Il Comitato di Distretto, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le Parti Sociali, definisce apposite linee guida per l'erogazione del contributo, con particolare riferimento a quanto non espressamente definito dalla normativa regionale.

CAPO II SERVIZI SEMIRESIDENZIALI-

Art.40 - Definizione e finalità

I servizi semi-residenziali sono servizi territoriali a ciclo diurno per persone con diversi profili di autonomia e di autosufficienza, residenti presso il proprio domicilio, volti a fornire sostegno e sollievo all'assistito e alle loro famiglie, anche al fine di evitare o almeno ritardare l'istituzionalizzazione della persona.

Questi servizi rivestono una funzione di protezione sociale, ma anche di prevenzione e cura, perseguendo finalità riabilitative, educative, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.

Le principali tipologie d'intervento sono le seguenti:

- Centro diurni per anziani
- Servizi diurni per disabili
- Servizi diurni per minori

Art. 41 - Centro diurno per anziani - Definizione e finalità

Il Centro Diurno per anziani è una struttura a carattere semiresidenziale, destinata ad anziani non autosufficienti e a persone adulte che presentano forme morbose a forte prevalenza dell'età senile, residenti nei Comuni dell'Unione su posti accreditati ed acquistati dal Distretto Rubicone Costa.

Il Centro Diurno persegue le seguenti finalità:

- offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata agli ospiti, al fine di evitare ricoveri ospedalieri impropri;
- rimandare o evitare l'istituzionalizzazione;
- limitare l'emarginazione e l'isolamento;
- sostenere le famiglie in difficoltà organizzative e relazionali, attivando una tutela sociale e socio-sanitaria;
- effettuare interventi di socializzazione, di riattivazione e di mantenimento delle residue capacità degli ospiti.

Art.42 - Attività del centro diurno per anziani

Al fine di soddisfare i principali bisogni degli utenti, vengono attivate, all'interno del Centro, le seguenti prestazioni:

1. assistenza tutelare e di base;
2. assistenza infermieristica, fisioterapica sulla base delle disposizioni del Servizio Sanitario;
3. somministrazione pasti;
4. attività ricreativo-culturali, occupazionali e di mobilitazione.

Il servizio è rivolto principalmente ad anziani (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti e a persone adulte con patologie assimilabili

Art.43 - Servizi diurni per persone disabili

I servizi diurni per disabili sono destinati a persone disabili in età compresa tra 18 e 64 anni, ma possono accedervi eccezionalmente, sulla base di uno specifico progetto, anche minori disabili residenti nei Comuni dell'Unione.

Hanno lo scopo di sostenere le persone con progetti personalizzati al fine di migliorare la qualità globale della vita. Tra i servizi diurni si distinguono:

- ☉ i Centri Socio Riabilitativi Diurni: sono servizi accreditati, rivolti a persone con livello di disabilità prevalentemente severa o completa, non autosufficienti e/o non autonome che al termine dell'istruzione scolastica non possono inserire in situazioni di lavoro. Hanno lo scopo di

offrire un sostegno assistenziale ed educativo-riabilitativo per il mantenimento e il miglioramento delle autonomie di base, le capacità espressive e comunicative. Le attività svolte sono sia individuali che di gruppo, di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo, terapeutico, ludico-ricreativo e di integrazione sociale finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle autonomie di base e delle competenze psico-sociali. Possono essere previste attività specifiche sulla base delle caratteristiche dell'utenza.

- ⌚ Centri di Terapia Socio - Occupazionale: sono rivolti a persone con livello di disabilità prevalentemente moderata o severa, con un discreto livello di autonomia; offrono l'opportunità di esperienze formative e occupazionali guidate e protette per il mantenimento e il miglioramento delle capacità personali. Le attività addestrative-formative ed occupazionali, sia individuali che di gruppo, sono prevalentemente di tipo artigianale/creative e/o produttive.

Art.44 - Servizi diurni per minori

I servizi diurni per Minori sono destinati a minori, residenti nei Comuni dell'Unione. Hanno lo scopo di sostenere i minori e le loro famiglie con progetti personalizzati al fine di migliorare la socializzazione, il supporto educativo, l'assunzione di responsabilità, di impegno di educazione alla cooperazione e alla solidarietà, prevenire situazioni di devianza, attraverso i seguenti servizi:

- ⌚ Comunità educativa semi-residenziale: intervento socio-educativo diurno a carattere intensivo volto ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- ⌚ Comunità educativo-integrata semi-residenziale: intervento socio-educativo e socio-sanitario che svolge principalmente una funzione riparativa di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio, nei casi in cui non sia stato valutato consono all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo familiare e dai contesti originari di riferimento;
- ⌚ Centri Educativi Pomeridiani - sono servizi socio-educativi che accolgono, nell'arco temporale pomeridiano, bambini e bambine in età scolare in situazione di difficoltà personale e/o familiare, disagio scolastico e sociale con l'obiettivo di favorire la loro socializzazione, il recupero di fiducia, la valorizzazione di sé, il rispetto delle regole della vita comune attraverso l'affiancamento di operatori debitamente formati, sono previste anche attività di accompagnamento ai compiti connessi alle attività scolastiche.

CAPO III SERVIZI RESIDENZIALI

Art.45 - Definizione e finalità.

I servizi residenziali sono di norma proposti quando la diminuita capacità di autonomia o nel caso di minorenni ad elevato rischio psico-fisico sia tale da non poter mantenere la persona a domicilio.

In attuazione del quadro normativo di riferimento, le strutture a carattere residenziale sono distinte come segue:

- a) Appartamenti protetti: strutture socio-assistenziali di dimensioni ridotte, destinati ad anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria orientata alla reciproca solidarietà;
- b) Casa albergo: struttura per anziani a carattere prevalentemente socio-assistenziale di grado lieve;
- c) Casa Residenza Anziani: è un servizio socio-sanitario residenziale destinato ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. La casa residenza fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento

e riattivazione. Garantisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona anziana ospitata;

d) Centri socio riabilitativi residenziali: Sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale, destinate a persone con disabilità di età di norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.

Offrono un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, educazione e riabilitazione.

Al loro interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite.

In molti casi, le strutture residenziali sono gestite dalle stesse associazioni di familiari di persone disabili e sono state progettate per rispondere al problema del cosiddetto "Dopo di Noi", in quanto sono state realizzate per accogliere le persone disabili che perdono il sostegno dei familiari.

e) Comunità per l'accoglienza di minori, di tipo familiare, educativa, di pronta accoglienza, per l'autonomia, per gestanti e per madre con bambino così come normate ai sensi della D.G.R. 1904/11 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari";

f) Comunità alloggio per l'accoglienza di adulti in difficoltà per le quali la vita comunitaria rappresenti una opportunità di sostegno a bisogni di assistenza e di progressiva autonomizzazione;

g) Gruppi Appartamento/residenze protette: Sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi residenziali, destinate a persone con disabilità "medio – gravi", che risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.

Il gruppo appartamento ha la struttura edilizia della casa di un normale appartamento con dimensioni adeguate al numero di ospiti, mentre la residenza protetta è un complesso residenziale articolato in mini-appartamenti con servizi e spazi comuni.

Si tratta di strutture a minore intensità assistenziale destinate a persone con disabilità "medio – gravi".

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO A SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 46 - Modalità di accesso

Gli interventi al presente titolo sono predisposti sulla base del progetto assistenziale individualizzato dell'Assistente Sociale o nei casi di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali socio sanitari, dall'Equipe multiprofessionale competente per area, (U.V.M., U.V.G. Equipe territoriale socio sanitaria, ecc...) oppure da provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Le modalità di accesso e di finanziamento si differenziano a seconda che si tratti di un intervento socio-assistenziale o un intervento socio-sanitario, attivabile con la compartecipazione del fondo regionale per la non autosufficienza o del fondo sanitario.

Art. 47 – Modalità di accesso per servizi domiciliari socio-assistenziali

Per accedere alle prestazioni di cui al presente articolo, le persone possono rivolgersi agli Sportelli sociali dei Comuni dell'Unione Rubicone e Mare.

La segnalazione del bisogno può pervenire anche da un familiare, da un suo delegato, dal medico di medicina generale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno e da altri enti e servizi.

Successivamente alla definizione del bisogno, e qualora la situazione lo richieda, i cittadini presentano una specifica domanda, corredata dalla documentazione necessaria.

La domanda può essere presentata dall'interessato, da un familiare, da un suo delegato, dal tutore dal curatore o dall'amministrazione di sostegno sulla base del provvedimento di nomina.

Per l'integrazione al costo del servizio da parte dell'Unione si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo V

Art 48 - Istruttoria e predisposizione del progetto.

Una volta pervenuta la domanda o la segnalazione, spetterà all'Assistente Sociale responsabile del caso effettuare l'istruttoria, avvalendosi eventualmente anche di altre professionalità, e predisporre un progetto individualizzato.

Il progetto assistenziale individualizzato è presentato al Responsabile per gli adempimenti di competenza.

Dell'esito dell'istruttoria sarà data comunicazione formale al destinatario secondo le modalità di cui alla Legge 241/90.

Art. 49 - Modalità di accesso servizi domiciliari socio- sanitari per anziani e disabili.

I servizi si attivano sulla base di un progetto individualizzato predisposto dall'Equipe socio sanitaria competente per area (U.V.M., U.V.G. Equipe territoriale socio sanitaria, ecc.), di norma su proposta dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

Il progetto sarà sottoposto ad accettazione dell'utente.

Per le modalità di erogazione si rinvia ad atti e/o protocolli operativi dei singoli servizi e aree.

Per l'eventuale integrazione del costo del servizio da parte dell'Unione si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo V.

Art. 50 - Modalità di accesso per servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per minori

I servizi si attivano sulla base di un progetto quadro individualizzato, generalmente condiviso con la famiglia e predisposto dall'Assistente Sociale e/o dalla competente Equipe territoriale socio sanitaria.

Il progetto verrà valutato da una Commissione tecnica composta da operatori sociali e sanitari definita con atto dirigenziale ai fini della validazione o modifica del progetto e della sua compatibilità economica.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato formalmente al destinatario secondo le modalità di cui alla Legge 241/90.

Per l'eventuale integrazione della retta da parte dell'Unione si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo V.

Qualora l'inserimento, di norma in strutture residenziali, sia disposto dall'autorità giudiziaria o sia effettuato dal servizio stesso ai sensi dell'Art. 403 c.c., si prescinde dal progetto individualizzato, che sarà predisposto successivamente, e dalla valutazione della commissione che ne effettua una presa d'atto.

Per quanto concerne l'inserimento di minori presso famiglie affidatarie si rinvia al vigente Regolamento per l'affidamento familiare approvato con Delibera C.U. n. 24 del 25/09/2012

Art. 51 - Modalità di accesso per servizi semiresidenziali e residenziali per disabili.

L'accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali per disabili è subordinato alla predisposizione del PAI da parte dell'équipe multiprofessionale di ambito distrettuale, verificata la compatibilità economica in riferimento alle risorse disponibili.

Per l'eventuale integrazione della retta sociale da parte dell'Unione si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo V.

Art. 52 - Modalità di accesso per servizi semiresidenziali e residenziali anziani

Per le modalità di accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali di persone anziane e adulti che presentano forme morbose a forte prevalenza dell'età senile, si rinvia a specifici Regolamenti e linee operative.

Per l'eventuale integrazione della retta sociale da parte dell'Unione si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo V.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE PRESTAZIONI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 53 - Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi Residenziali, semiresidenziali e Domiciliari per anziani e adulti.

Per ottenere condizioni agevolate economiche per i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari di cui al presente titolo, rivolti ad anziani e adulti di cui alla lett.a) e c) del precedente articolo 32, gli interessati (assistiti) devono:

- ⌚ non essere titolare di diritti reali di godimento su immobili, di valore IMU superiore al limite stabilito dalla Giunta dell'Unione, eccetto l'abitazione in uso alla persona interessata e al suo nucleo familiare e quella in uso a eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%;
- ⌚ non possedere beni mobili, così come definiti dalla normativa ISE, dal valore superiore a quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione.
- ⌚ Per i servizi domiciliari e semiresidenziali a favore di persone non autosufficienti, l'assistito deve possedere ISEE estratto, integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF, non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta dell'Unione per ciascuna prestazione, fatto salvo il punto d) del comma 3 dell'art. 49 della Legge regionale 2/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⌚ per i servizi domiciliari e semiresidenziali a favore di persone parzialmente autosufficienti l'assistito deve possedere ISEE riferito al nucleo familiare, integrato con i suoi soli redditi esenti ai fini IRPEF, non superiore ai limiti stabiliti dalla Giunta dell'Unione per ciascuna prestazione.
- ⌚ Per i servizi residenziali, oltre a quanto previsto al punto sopra, si terrà conto dei beni mobili e immobili registrati dell'assistito nonché dell'ISEE *dell'assistito integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio come definito dall'art. 6 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, inferiore al valore stabilito dalla Giunta.*

Per poter accedere alle agevolazioni economiche sui servizi, questi devono comunque essere previsti nel piano assistenziale individualizzato-

Art. 54 - Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi Residenziali, semiresidenziali e Domiciliari per disabili-

L'assistito partecipa ai costi dei servizi secondo quanto previsto dai contratti di servizio e dal Regolamento vigente per ogni tipologia di Servizio.

Per ottenere condizioni agevolate, l'assistito o il rappresentante legale, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 53, deve presentare formale richiesta ai servi disabili e, ai fini della contribuzione da parte dell'Unione, sarà valutato ISEE estratto dell'assistito, integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF nei limiti stabiliti dalla Giunta dell'Unione per ciascuna prestazione, fatto salvo i punti c) e d) del comma 3 dell'art. 49 della Legge regionale 2/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per poter accedere alle agevolazioni economiche sui servizi, questi devono essere previsti nel piano assistenziale individualizzato-

Art. 55 - Requisiti per l'accesso ad agevolazioni economiche per i servizi, Semiresidenziali e Domiciliari a condizioni agevolate per minori.

Per ottenere condizioni agevolate di accesso ai servizi semiresidenziali e domiciliari di cui al presente titolo i familiari del minore devono presentare formale domanda ai servizi minori e devono i seguenti requisiti:

- ⌚ non essere titolare di diritti reali di godimento su immobili, di valore IMU superiore al limite stabilito dalla Giunta dell'Unione, eccetto l'abitazione in uso al nucleo familiare del minore e quella in uso a eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%;
- ⌚ avere un ISEE familiare e condizioni economiche nei limiti stabiliti dalla Giunta Unione.

Per poter accedere alle agevolazioni economiche sui servizi questi devono comunque essere stati previsti nel progetto quadro individualizzato-

Art. 56 - Costo dei Servizi Domiciliari (per disabili, anziani, minori)

Il costo del servizio, al netto di eventuali oneri a valere sul fondo regionale per la non autosufficienza e fondo sanitario nazionale, definito di norma nelle convenzioni e nei contratti di servizio, è a carico dell'utente.

L'utente può richiedere all'Ente, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, la compartecipazione alla spesa presentando apposita domanda all'Unione Comuni del Rubicone.

L'Ente, a seconda del servizio, interverrà nei limiti e secondo gli importi, definiti dalla Giunta dell'Unione con propria delibera e che terrà conto della compartecipazione o meno del Fondo regionale per la non autosufficienza o del Fondo sanitario nazionale.

Art. 57 - Integrazione rette per servizi residenziali e semiresidenziale per anziani² e disabili.

Qualora sussistono le condizioni per l'integrazione da parte dell'Unione al pagamento della retta del servizio residenziale, l'assistito concorre comunque al pagamento della retta con tutti i propri redditi fatta salva la soglia minima di sostentamento, nonché con eventuali arretrati di pensioni o altri crediti percepiti dopo l'ingresso in struttura ma maturati nel periodo antecedente l'ingresso.

² Sono compresi gli adulti che presentano forme morbose a forte prevalenza dell'età senile di cui al precedente articolo 52

Tali arretrati verranno recuperati a titolo di rimborso fino alla copertura delle rette pagate dall'Unione.

Qualora sussistono le condizioni per l'integrazione da parte dell'Unione al pagamento della retta del servizio semi-residenziale, l'assistito concorre comunque al pagamento della retta con tutti i propri redditi, fatta salva una soglia di reddito a salvaguardia definita dalla Giunta dell'Unione.

Art. 58 - Domanda ed istruttoria rette per servizi residenziali per anziani e disabili.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, qualora sussistano le condizioni di cui al precedenti artt. 53 e 54, l'assistito o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda all'Unione corredata della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'assistito e , nel solo caso di inserimento in struttura residenziale di anziano, l'eventuale quota a carico dei familiari in linea retta di primo grado.

Art. 59 - Integrazione rette per servizi semiresidenziali, centri educativi pomeridiani ed estivi a retta per Minori.

Il costo del servizio, al netto di eventuali oneri a valere sul fondo sanitario nazionale, definito di norma nelle convenzioni e nei contratti di servizio, è a carico dell'utente.

L'utente può richiedere all'Ente, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, la compartecipazione alla spesa presentando apposita domanda all'Unione Comuni del Rubicone.

L'Ente, a seconda del servizio, interverrà nei limiti e secondo gli importi, definiti dalla Giunta dell'Unione con propria delibera che terrà conto della compartecipazione o meno del Fondo Sanitario

Art. 60 - Integrazione rette per servizi Residenziali per minori e per inserimenti in affido familiare.

Sia al costo dei servizi residenziali, al netto di eventuali oneri a valere sul fondo sanitario nazionale, definito di norma nelle convenzioni e nei contratti di servizio, che al costo della retta per affidamento familiare, la Famiglia del minore partecipa con una quota mensile pari ad una percentuale, definita dalla Giunta dell'Unione, dell'ISEE familiare integrato con gli eventuali redditi esenti ai fini IRPF del minore, fino alla totale copertura della retta.

Art. 61- Concessione del beneficio

In caso di concessione dell'integrazione della retta sarà data comunicazione agli interessati e alla struttura ospitante.

Art. 62 - Donazioni

Nel caso in cui l'anziano doni i propri beni (mobiliari ed immobiliari) a terzi, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione. Nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, questi non possieda altri beni immobili e il bene non appartenga alle categorie catastali A1-A7-A8-A9, il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato con i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel caso in cui il donatario sia anche tenuto come parente a partecipare al mantenimento, l'importo di cui sopra verrà detratto dalla valutazione delle sue disponibilità economiche ai fini della determinazione degli oneri a suo carico.

Per i servizi residenziale valgono le disposizioni di cui alla lett.c) del comma 3 dell'art. 6 el DPCM 159 del 5 dicembre 2013

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI GENERALI

Art. 63 - Graduatorie.

Nel caso di risorse economiche o organizzative non sufficienti a coprire il fabbisogno, il dirigente potrà prevedere la formazione di graduatorie di accesso, basate sui seguenti principi:

- ☐ Risorse economiche
- ☐ Valutazione dell'autonomia personale
- ☐ condizione di salute
- ☐ condizioni di disagio sociale
- ☐ risorse rete familiare e sociale.
- ☐ Ordine cronologico di presentazione della domanda

Art. 64 - Ricorsi

Contro il provvedimento di rigetto o di concessione del servizio, il destinatario può richiedere al Responsabile del Settore, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un riesame dell'istanza.

Il responsabile esamina il ricorso con l'eventuale nuova documentazione integrata dal richiedente, e in seguito emette esito con provvedimento definitivo avverso il quale è esperibile ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Art. 65 - Accertamenti, verifiche e controlli

Le verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà di cui al DPR 445/00 presentate ai fini del rilascio delle prestazioni agevolate saranno soggette a controllo secondo le vigenti disposizioni normative e Regolamenti specifici.

Art. 66 - Cessazione dell'intervento

I servizi e gli interventi di cui al presente regolamento sono revocati qualora venga meno la condizione di bisogno o vengono meno le condizioni di eleggibilità che hanno determinato la richiesta dell'utente.

La presa in carico di persone che non hanno usufruito di alcuna prestazione da almeno due anni si considera conclusa con archiviazione della cartella sociale.

Art.67 - Norme comuni

All'atto della domanda l'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione viene autorizzato a procedere agli accertamenti che riterrà opportuni ed a richiedere agli interessati ogni altro tipo di documento integrativo al fine dell'istruttoria della richiesta.

I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico – reddituale che potrebbe comportare modifiche nell'utilizzo della prestazione sociale agevolata.

Qualora si rilevino mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del nucleo familiare, l'Unione, in corso d'erogazione della prestazione, valuta la nuova situazione familiare ed economica a far data dal 1° giorno del mese successivo.

Al fine di agevolare le persone in condizione di non autosufficienza, titolari esclusivamente di redditi da pensione, inserite in strutture residenziali, l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere d'ufficio, mediante verifiche presso gli Enti Previdenziali, all'aggiornamento annuale della situazione economica degli stessi per la determinazione della quota di contribuzione a loro carico.

Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di comunicare al Settore qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico - reddituale non legata al reddito da pensione.

Art. 68 - Deroghe

In situazioni eccezionali è data facoltà al Responsabile del Settore competente, mediante l'assunzione di formale provvedimento debitamente motivato, di intervenire in deroga a quanto stabilito, per provvedere ad indilazionabili esigenze dell'utente, al fine di contenere rischi di emarginazione, abbandono e degrado sociale.

Art. 69 - Recupero

Gli interventi economici da parte dell'Unione sono considerati anticipi esigibili in restituzione qualora:

- si verifichino mutamenti delle condizioni economiche dell'interessato e dei parenti tenuti a intervenire ai sensi del presente regolamento, successivamente alla ammissione ad un servizio o beneficio;
- si attui un intervento sociale ritenuto urgente e indifferibile.

L'Unione titolare del Progetto può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese sostenute, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- ⌚ iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dall'Unione titolare del progetto sia superiore a € 10.000,00;
- ⌚ l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili e mobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- ⌚ l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti dell'Unione titolare del progetto maturati o maturandi per rette di degenza.

L'Unione, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 70.- Norma transitoria

Il presente regolamento si applica per i nuovi servizi ed interventi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e dal 1 luglio 2015 per i servizi ed interventi già in essere al 31.12.2014.

Art. 71- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa regionale e nazionale vigente